

Codice EBAP:

Matricola INPS:

ACCORDO SINDACALE PER RIDUZIONE/SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

In applicazione degli accordi regionali vigenti tra le Organizzazioni Artigiane e le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti.

PREMESSO CHE

L'impresa artigiana:
 con sede in: Prov. CAP
 Via/Piazza: n° Tel:
 esercente l'attività di:
 CCNL applicato:
 con n° dipendenti, di cui n° impiegati, n° operai, n° apprendisti, n°
 CFL, rappresentata dal titolare/legale rappresentante
 è costretta ad una contrazione dell'orario di lavoro causa:

SI CONCORDA

1. Al fine di superare la situazione aziendale sopra indicata, salvaguardando il patrimonio di professionalità costituito dall'attuale personale in forza - evitando il ricorso da parte dell'azienda alla riduzione dell'organico - *, si ipotizza per n° lavoratori, di effettuare un periodo di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa dal al compresi, con le seguenti modalità:

2. Nel caso in cui si presentasse, nel periodo considerato, una repentina ripresa dell'attività aziendale, i lavoratori interessati al provvedimento di riduzione/sospensione sono tenuti a ripresentarsi al posto di lavoro a seguito di comunicazione preventiva di almeno 24 ore, da inviare anche all'EBAP Commissione di Bacino.

3. Con il presente accordo l'impresa viene sollevata dall'obbligo di corresponsione ai lavoratori della relativa retribuzione sia diretta che indiretta per tutto il periodo in cui ha effettuato il presente accordo sulla sospensione/riduzione dell'attività lavorativa.

* **NOTA:** solo per gli eventi causati da situazioni di crisi o difficoltà aziendali.

4. La prestazione di Sostegno al Reddito EBAP può essere richiesta per:

- imprese i cui lavoratori che non posso accedere alle prestazioni di FSBA poichè non in possesso del requisito di anzianità aziendale di 30 giorni;
- imprese che abbiano esaurito il periodo massimo richiedibile a FSBA nel biennio mobile;
- imprese classificate con CSC diverso da 4 che, pur versando la contribuzione ad EBNA, non usufruiscono di FSBA in quanto, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234/2021, dal 2022 versano la contribuzione al FIS;
- ristrutturazione aziendale e processi di innovazione tecnologica interni all'impresa;
- impossibilità del titolare ad esercitare l'attività per giustificati motivi.

In relazione alla presente clausola, l'impresa dichiara di trovarsi nelle condizioni in essa contenute, consapevole del fatto che solo l'osservanza delle stesse consente il diritto di accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito.

5. L'impresa è tenuta a predisporre tutta la documentazione idonea per consentire al lavoratore di percepire le quote a carico dell'Ente Bilaterale dell'Artigianato Piemontese e quanto previsto da leggi inerenti le riduzioni/sospensioni dal lavoro.

6. Che le prestazioni erogate a livello regionale dalla bilateralità saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificatamente dedicate alle prestazioni in oggetto.

Per accettazione di tutte le clausole di cui alla presente "Accordo", con espressa approvazione delle clausole di cui al n° 4 e 6.

L'IMPRESA

I LAVORATORI

....., lì

EBAP - COMMISSIONE BILATERALE DI BACINO

Per le

ORGANIZZAZIONI ARTIGIANE

CONFARTIGIANATO

C.G.I.L.

C.N.A.

C.I.S.L.

CASARTIGIANI

U.I.L.

....., lì **TIMBRO**

NOTA: Il presente accordo deve essere presentato all' EBAP di Bacino entro e non oltre 15 giorni dall'inizio dell'evento ed ha validità solo se sottoscritto da tutte le parti contraenti.

Si ricorda che le provvidente saranno erogate esclusivamente per eventi la cui durata non sia inferiore a 8 giorni consecutivi.